



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI LATINA

- Sezione II Civile -

In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.

nel giudizio iscritto al n. R.G. 4789/2020 e vertente

TRA

Parte_1 p.iva **P.IVA_1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rita Filigenzi, elettivamente domiciliata in Sezze alla via dei Cappuccini 21 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;

-opponente-

E

Controparte_1 p.iva *P.IVA_2*, in persona del curatore Rag. *Persona_1* elettivamente domiciliata in Latina, via Pontinia n. 8, presso lo studio legale dell'Avv. Leonardo Ruggeri, che la rappresenta e difende come da procura in atti;

-opposta in prosecuzione-

OGGETTO: *opposizione a decreto ingiuntivo n. 1249/2020 del 28.7.2020*

CONCLUSIONI: *come da note difensive ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della udienza del 16.12.2025.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1249/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 28 luglio 2020, notificato il 4 agosto 2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società *Controparte_1* della somma di euro 67.214,46, oltre interessi e spese, quale residuo corrispettivo relativo ad opere eseguite presso il cantiere sito in Latina, Via Mameli.

A fondamento dell'opposizione, la società opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale ordinario in ragione della clausola compromissoria contenuta nei contratti di subappalto intercorsi tra le parti in data 21 aprile 2016 e 7 febbraio 2017, chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, contestava, comunque, la pretesa creditoria avversaria deducendo problematiche inerenti all'esecuzione delle opere appaltate.

Si costituiva la società Controparte_1 contestando integralmente l'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.

Nel corso del giudizio interveniva il fallimento della società opposta, dichiarato con sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Latina e successivamente si costituiva la Curatela fallimentare, la quale faceva proprie tutte le difese già svolte dalla società in bonis.

Successivamente la causa veniva trattenuta per la decisione.

L'opposizione è fondata nei termini di seguito precisati.

La questione dirimente della controversia attiene all'operatività della clausola compromissoria invocata dall'opponente.

Risulta documentalmente provato che tra le parti furono stipulati un contratto di subappalto in data 21 aprile 2016 avente ad oggetto opere murarie di tamponatura e tramezzatura e un ulteriore contratto in data 7 febbraio 2017 avente ad oggetto lavori di tinteggiatura.

Entrambi i contratti contenevano espressa clausola compromissoria del seguente tenore:

“Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà decisa da un Collegio di arbitri

composto da tre membri..." (cfr. art. 18 del primo e del secondo contratto).

La opposta in bonis ha dedotto che il credito in esame riguarda le opere di pittura e non di muratura e pertanto non può trovare applicazione nessuno dei due contratti citati, in quanto il primo ha ad oggetto solo le opere di muratura e il secondo solo quelle di pittura, ma i preventivi sono del 2016 mentre il contratto è del 2017 e gli è inapplicabile. La tesi della [...] CP_2 in bonis non può essere seguita in quanto sin dal ricorso monitorio la predetta ha richiesto il pagamento per opere di muratura, peraltro precisate nelle stesse fatture prodotte nello stesso giudizio monitorio. A tanto consegue l'applicazione del contratto del 2016.

La Curatela opposta, nel richiamare gli argomenti del difensore della società in bonis, ha sostenuto che le fatture azionate in sede monitoria non troverebbero titolo nei predetti contratti di subappalto, bensì nei preventivi del 5 settembre 2016 e del 13 settembre 2016, ritenuti autonoma fonte negoziale.

Tale assunto non può essere condiviso.

Dall'esame complessivo del materiale probatorio emerge infatti che i preventivi richiamati dall'opposta si inseriscono all'interno del medesimo rapporto negoziale di subappalto intercorrente tra le parti e concernente la realizzazione del fabbricato sito in Latina, Via Mameli.

Le lavorazioni oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto risultano infatti funzionalmente e strutturalmente collegate ai contratti di subappalto già stipulati tra le medesime parti, relativi al medesimo cantiere ed al medesimo intervento edilizio.

Né può ritenersi che la mera produzione di preventivi successivi abbia determinato la nascita di autonomi e distinti rapporti contrattuali del tutto avulsi dalla regolamentazione originariamente pattuita.

La clausola compromissoria, per la sua formulazione ampia ed onnicomprensiva, deve

pertanto ritenersi estesa a tutte le controversie derivanti dal rapporto negoziale complessivamente instaurato tra le parti, comprese quelle concernenti i corrispettivi delle opere oggetto delle fatture azionate in via monitoria.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la clausola arbitrale contenuta in un contratto si estende anche alle controversie relative agli atti di esecuzione, integrativi o collegati al rapporto originario, allorché questi ultimi si inseriscano nel medesimo assetto negoziale e non risultino espressione di autonoma causa contrattuale (cfr. Cass. civ. n. 5925 del 2024).

Sul tema da ultimo la Corte di Cassazione ha precisato: *"La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato".* (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. [6927](#) del 23/03/2026)

Nel caso di specie, la stessa prospettazione della Curatela conferma il collegamento funzionale tra i preventivi e l'originario rapporto di subappalto, atteso che le lavorazioni richiamate risultano tutte eseguite nell'ambito del medesimo intervento edilizio commissionato dalla Parte_1 Emerge inoltre la natura contrattuale della pretesa del monitorio in quanto riferita a preventivi soggiacenti ai contratti prima evidenziati.

Ne consegue la fondatezza dell'*exceptio compromissi*, tempestivamente sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.

L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale assorbe ogni ulteriore questione di merito.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nei contratti intercorsi tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opponente secondo i valori inferiori ai medi stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche per la definizione assorbente in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1249/2020 depositato il 28.7.2020;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Latina in favore del Collegio Arbitrale indicato nei contratti di causa;
- condanna la *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in euro 406,50 per spese, oltre euro 8.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Latina, 03.08.2026

Il Giudice

Dott. Gaetano Negro

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies comma 3* c.p.c. all'esito della udienza cartolare del
24.4.2026